

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 13 dicembre 2012)

Relatore di maggioranza: PAOLA GIORGI
Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulle proposte di legge

PDL N. 276 a iniziativa del Consigliere Solazzi (**testo base**)

presentata in data 10 dicembre 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34 "FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI" IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213

PDL N. 253 ad iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 5 ottobre 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34 "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI"

PDL N. 249 a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 27 settembre 2012

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34: "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI"

PDL N. 247 a iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti

presentata in data 26 settembre 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34 "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI"

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 276

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimenti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis ed 1 ter.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi risulti unico eletto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia corrispondente alla lista medesima.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in quote mensili e può essere periodicamente aggiornato con le modalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione o la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

6. Nell'ambito del Consiglio regionale è istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. I dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili per via telematica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione del

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 34/1988)

Identico

contributo ai gruppi e per l'applicazione del presente articolo.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'Ufficio di presidenza entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente strutturato secondo apposite linee guida definite ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi relativi all'anno in corso.

3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltra alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irregolarità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

5. I gruppi conservano la documentazione delle spese effettuate con l'impiego del contributo di cui all'articolo 1 secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 le parole “rimborsi spese connessi all'attività del gruppo” sono sostituite dalle parole: “rimborsi spese al personale per le missioni connesse all'attività del gruppo”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è aggiunta la seguente: “f bis) acquisto di beni strumentali per l'attività d'ufficio.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

Identico

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 34/1988)

Identico

Art. 4

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“2. L'Ufficio di presidenza provvede con spesa con carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione con oneri a carico del bilancio della Regione, di personale entro il limite di spesa del costo per la Regione di una unità appartenente alla categoria D6 per ciascun componente del gruppo.”.

2. La lettera b), del comma 2, dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituita dalla seguente:

“b) di personale esterno limitatamente alla spesa di due unità di categoria D6 per i gruppi fino a tre consiglieri, di tre unità di categoria D6 per i gruppi da quattro a sei consiglieri, di cinque unità di categoria D6 per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di categoria D6 per i gruppi di oltre 10 consiglieri.”.

3. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del presidente del gruppo nel limite di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 1, nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei ri-

Art. 4

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 34/1988)

Identico

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. *Identico*

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituita dalla seguente:

“~~b) di personale esterno limitatamente alla spesa di due unità di categoria D6 per i gruppi fino a tre consiglieri, di tre unità di categoria D6 per i gruppi da quattro a sei consiglieri, di cinque unità di categoria D6 per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di categoria D6 per i gruppi di oltre 10 consiglieri.”.~~

“b) di personale esterno limitatamente alla spesa di una unità di categoria D6 per i gruppi di un solo consigliere; di due unità di categoria D6 per i gruppi da due a tre consiglieri; di tre unità di categoria D6 per i gruppi da quattro a sei consiglieri; di cinque unità di categoria D6 per i gruppi da sette a dieci consiglieri; di sei unità di categoria D6 per i gruppi di oltre 10 consiglieri.”

3. *Identico*

4. Il comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del presidente del gruppo nel limite di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato in aspettativa, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei ri-

spettivi ordinamenti e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo definito dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

- b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).".

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. In sede di prima applicazione i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi all'anno 2012 entro il 31 gennaio 2013 sulla base della normativa vigente in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti secondo le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1988, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, sino al termine della IX legislatura regionale i gruppi consiliari, ivi inclusi quelli di un solo consigliere già così composti all'esito delle elezioni, conservano il diritto alla corresponsione dei contributi nella misura indicata all'articolo 1 e all'assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti.

5. Sino al termine della IX legislatura regionale ai gruppi consiliari composti di un solo consigliere ai sensi del regolamento interno del Consiglio, che non siano già così composti all'esito delle elezioni, non è assegnato alcun contributo

spettivi ordinamenti e da un'**eventuale** ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo definito dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;

- b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un'**eventuale** ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto dall'Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- c) *identica*

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

Identico

per il funzionamento; essi hanno diritto solo al personale spettante ai sensi della legislazione regionale vigente senza alcun incremento della spesa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

**Pdl n. 253 ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 5 ottobre 2012**

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34)

1. L'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. All'erogazione dei contributi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a rate mensili.

2. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, i gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 2.

4. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Consiglio corredato della relazione della società di revisione di cui al comma 3, entro il 28 febbraio di ogni anno. Esso è pubblicato come allegato al conto consuntivo del Consiglio.

5. Il controllo della conformità del rendiconto è effettuato secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

6. L'erogazione delle risorse finanziarie a favore dei gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 5.

7. Ove il gruppo non trasmette il rendiconto entro il termine di cui al comma 4, ovvero sia riscontrato che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo della stessa non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal presente articolo decade dal diritto all'erogazione per l'anno in corso delle risorse di cui al comma 6. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'ufficio di Presidenza.

8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un gruppo.”.

Pdl n. 249
ad iniziativa del Consigliere Marinelli
presentata in data 27 settembre 2012

Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Collegio dei revisori per il controllo del rendiconto dei gruppi)

1. L'Ufficio di presidenza approva la rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 30 marzo di ogni anno previo parere del Collegio di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Consiglio regionale il Collegio dei revisori dei conti che esprime parere sui rendiconti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 2, e sulla regolare gestione dei fondi loro assegnati, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

3. Il Collegio, al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 2 ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa contabile dei gruppi.

4. Il Collegio è composto da 3 membri nominati mediante sorteggio dall'Ufficio di presidenza tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5. I componenti del Collegio eleggono al suo interno il Presidente.

6. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti non sono immediatamente rinnovabili. Il Collegio rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo.

7. Qualora il Collegio riscontri irregolarità amministrativo-contabili dei rendiconti dei gruppi, l'Ufficio di presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi sia sospeso fino a quando permangono le cause di tale sospensione.

8. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 7 deve sanare le irregolarità entro quindici giorni e chiedere che l'Ufficio di presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione e all'avvenuto adempimento.

9. L'Ufficio di presidenza decide, sulla base del rapporto del Collegio, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo.

10. La rendicontazione dei gruppi a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza è pubblicata nel sito web.

11. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua di 3500 euro.”.

Art. 2

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 3

1. In sede di prima applicazione il Collegio è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pdl n. 247
ad iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti
presentata in data 26 settembre 2012

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dai seguenti:

“2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere un bilancio preventivo ed un rendiconto di estremo dettaglio, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno, secondo modelli definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite.

2bis. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono sottoscritti da tutti i consiglieri componenti del gruppo e conservati a cura del Presidente del gruppo medesimo. Il rendiconto è, altresì, trasmesso all'Ufficio di presidenza del Consiglio.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di mancata presentazione del rendiconto all'Ufficio di presidenza nel termine di cui al comma 2 o qualora l'Ufficio di presidenza rilevi il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1bis e 1ter, l'erogazione dei contributi al Gruppo è sospesa fino al termine della legislatura.”.